

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 23 settembre 2016

tra

FCA N.V. e CNH Industrial N.V., in nome proprio e in nome e per conto delle Società appartenenti ai rispettivi Gruppi che applicano il CCSL,

e

le Organizzazioni sindacali nazionali FIM-CISL, UILM-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat,

anche in relazione all'opportunità legalmente prevista (art.1, comma 184, Legge 28 dicembre 2015, n.208) di attribuire in via contrattuale collettiva ai lavoratori interessati la possibilità di vedersi corrisposti i premi di risultato, a cui sia applicabile l'imposta sostitutiva del 10%, attraverso il riconoscimento degli elementi che non concorrono alla formazione del reddito indicati nell'art. 51 (al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3) del DPR 22 dicembre 1986, n.917, si conviene quanto segue.

In via sperimentale e limitatamente al periodo di imposta dell'anno 2016, una quota degli emolumenti rientranti nell'ambito del sopra citato regime fiscale di favore, identificati nell'incentivo di produttività regolato all'art. 14 del Titolo Terzo del CCSL rinnovato il 7 luglio 2015, verrà riconosciuta ai dipendenti aventi titolo attraverso il rilascio di documenti nominativi di legittimazione all'acquisto di beni di consumo (cosiddetti *voucher*), nella fattispecie di carburante presso la rete IP su tutto il territorio italiano, per il valore nominale indicato sugli stessi buoni di spesa e pari alla quota retributiva lorda "convertita" in *voucher*; tale quota viene individuata in un ammontare complessivo non superiore a 250 euro nell'anno solare, che per ogni dipendente interessato sarà definito in base agli importi relativi all'incentivo di produttività da lui maturati, detratto il valore di eventuali benefici in natura erogatigli nello stesso periodo di imposta. L'indicato ammontare del citato emolumento riconoscibile al dipendente attraverso questi documenti gli verrà garantito con la consegna di *voucher* di importo di norma pari a 25 euro ciascuno. L'uso di questi buoni di acquisto dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni, anche di prassi amministrativa, che ne disciplinano l'utilizzo, e, in particolare, gli stessi non potranno essere ceduti e dovranno essere utilizzati per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. I *voucher* saranno consegnati ai dipendenti alla fine del mese previsto per il pagamento delle quote retributive lorde sufficienti a garantire l'ammontare indicato nei documenti nominativi di legittimazione all'acquisto.


L'Azienda, derogando in modo specifico a quanto stabilito dall'art. 36, comma 5, del Titolo Terzo del vigente CCSL, quale condizione di miglior favore per i dipendenti interessati, considererà utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto la parte di incentivo di produttività corrisposta attraverso *voucher* in base alle previsioni del presente accordo.

È comunque fatta salva la possibilità per il dipendente di esprimere un'esplicita preferenza per la corresponsione dell'emolumento in denaro. Tale scelta - che una volta effettuata avrà effetto per l'intero periodo d'imposta dell'anno 2016 - andrà operata entro il prossimo mese di ottobre utilizzando l'apposito modulo che sarà messo da parte aziendale a disposizione dei dipendenti unitamente al prospetto paga di settembre 2016.

L'impostazione contrattuale sopra riportata sarebbe già stata adottata in occasione del rinnovo del CCSL del 7 luglio 2015, qualora all'epoca fossero state vigenti le disposizioni di legge inizialmente richiamate, così come interpretate dalle recenti indicazioni di prassi amministrativa; pertanto, quanto qui convenuto è da considerarsi un'innovativa integrazione della struttura retributiva disciplinata al Titolo Terzo del CCSL, in particolare delle previsioni relative all'incentivo di produttività di cui all'art. 14 del suddetto Titolo Terzo.

Letto, confermato e sottoscritto


per FCA N.V.



CNH Industrial N.V.



per FIM-CISL



UILM-UIL



FISMIC



UGLM



AQCF

